

monitoraggio e controllo dei rapporti professionali e delle transazioni e della metodologia di approccio basato sul rischio previsto dalla legge.

Riguardo il settore no-profit, Moneyval ha evidenziato la necessità di sottoporlo ad un'attività di supervisione data la rilevanza e la numerosità di tali organizzazioni nello Stato Vaticano.

Nonostante le criticità riscontrate, permane l'auspicio che l'apparato regolamentare sviluppato e l'effetto di moral suasion esercitato dalla sottoposizione a procedure di valutazione periodica possano contribuire a migliorare ed efficientare il sistema di complessivo controllo e supervisione delle istituzioni finanziarie, ivi incluso l'Istituto per le Opere Religiose – IOR.

San Marino, valutato dal Moneyval nel mese di settembre 2011, presenterà nel 2013 un rapporto di aggiornamento. I rapporti tra l'Italia e San Marino sono contraddistinti da un miglioramento della collaborazione in materia bancaria e finanziaria. Periodici incontri tecnici tra i due stati aiutano questo processo.

8.2. Il Comitato per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

Il Comitato per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (CPMLTF) istituito dalla direttiva 2005/60/CE e coordinato dalla DG-MARKT della Commissione europea, svolge un ruolo importante nell'ambito dell'armonizzazione delle politiche comunitarie in materia. Nel corso del 2012, il Comitato ha fornito il suo contributo nell'ambito del processo di revisione della III direttiva antiriciclaggio, concentrandosi sui temi relativi all'analisi del rischio, alla tutela della *privacy* e dei dati sensibili, alla titolarità effettiva, alla moneta elettronica e al rafforzamento del ruolo delle Unità di informazione finanziaria.

Ai margini dei lavori del Comitato, i paesi UE definiscono altresì la formazione e l'aggiornamento della lista dei paesi equivalenti e delle procedure collegate. Al riguardo, nel *Common Understanding* sono contenute l'insieme delle regole che gli stati membri si sono volontariamente dati per riconoscere i paesi e territori terzi che hanno legislazioni e pratiche di prevenzione del riciclaggio equivalenti a quelle comunitarie. Nel corso del 2012 tale documento è stato modificato, comprendendo anche la corruzione e la cooperazione in materia fiscale tra i fattori da considerare ai fini dell'inclusione o esclusione di un paese nella lista di equivalenza. Agli intermediari finanziari dei paesi della lista sono applicate, salvo che le valutazioni dei singoli intermediari inducano a ritenere opportuna una valutazione difforme, misure semplificate di *Customer Due Diligence*, con evidenti semplificazioni nei reciproci rapporti finanziari. Il *Common Understanding* non preclude la facoltà per gli Stati membri di considerare a livello nazionale

ulteriori paesi al fine dell'equivalenza, ovvero quella di eliminare alcuni stati previsti invece a livello di lista comune.

L'Italia, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1 febbraio 2013, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, ha individuato gli stati il cui regime è equivalente, secondo le indicazioni contenute nella lista approvata dal Comitato nella riunione di giugno. La lista include: Australia, Brasile, Canada, Hong Kong, India, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Singapore, Stati Uniti, Sudafrica, Svizzera⁶⁸.

Il decreto ministeriale recepisce l'indicazione contenuta nel *Common Understanding*, secondo la quale, pur nei rapporti con controparti aventi sede in uno dei paesi inclusi nella lista, le istituzioni finanziarie, nelle procedure di adeguata verifica della clientela dovranno comunque graduare l'adempimento in base al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, applicando misure rafforzate qualora ritengano presente un elevato rischio del verificarsi dei fenomeni suddetti.

L'elenco dei paesi inclusi nella lista è soggetto a revisione sulla base di notizie e approfondimenti svolti dai singoli Stati membri, mentre per l'eliminazione di uno stato dalla lista può essere sufficiente il parere di due Stati membri. Il parere pressoché unanime degli Stati Membri è, al contrario, necessario per poter essere inseriti nella lista.

Nel corso del 2012, in seguito ai lavori preparatori della IV direttiva antiriciclaggio, il Comitato ha aperto la discussione sull'adeguatezza dell'attuale regime di equivalenza esistente a livello europeo. La possibilità di conservare la lista comunitaria dei paesi terzi equivalenti, peraltro già venuta meno nella proposta di IV direttiva antiriciclaggio, secondo il Comitato, deve essere valutata in virtù dell'importanza attribuita all'approccio basato sul rischio (*risk-based approach* – RBA) dalle nuove Raccomandazioni del GAFI.

8.3. *Anti Money – Laundering Expert Group (AMLEG)*

Con l'approvazione delle nuove raccomandazioni GAFI, il Comitato di Basilea ha dato mandato all'*Anti Money – Laundering Expert Group (AMLEG)*, cui partecipa la Banca d'Italia, di provvedere alla revisione dei riferimenti antiriciclaggio predisposti per il settore bancario negli ultimi anni.

In considerazione delle importanti innovazioni, introdotte in materia di identificazione e verifica del cliente e del titolare effettivo, soprattutto con riferimento ad un ricorso più sistematico al cd. *risk-based approach*, l'attività del gruppo si è rivolta all'aggiornamento delle linee guida

⁶⁸ Sono stati altresì inclusi nel decreto territori d'oltremare francesi (Mayotte, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Saint Pierre et Miquelon, Isole di Wallis e Futuna) oltre ad Aruba, Curacao, Sint Marteen, Bonaire, Sint Eustatius, e Saba. Non sono stati invece inclusi i seguenti paesi per i quali il *Common Understanding* ha previsto solo la facoltà di inserimento nelle liste nazionali: Jersey, Isola di Man e Guernsey.

contenute nei due documenti “*Customer due diligence for banks*”, del 2001, e “*Consolidated KYC Risk Management*”, del 2004. Al riguardo, l’AMLEG ha intenzione di fornire indicazioni operative sull’adeguata verifica, da applicare in specifici ambiti dell’attività bancaria come il *correspondent banking*, il *private banking* e il *trade financing*.

L’AMLEG, inoltre, sta valutando l’aggiornamento del documento, pubblicato nel 2009, contenente linee guida sulla gestione dei rischi reputazionali e legali, insiti nella disciplina dei *cover payment*. La revisione mira a tener conto delle novità relative all’ampliamento del set informativo sull’ordinante e sul beneficiario negli ordini di pagamento previsto dalla nuova Raccomandazione 16.

Nel corso del 2012, l’AMLEG ha continuato a seguire le attività dei gruppi di lavoro del GAFI, fornendo contributi tecnici sulle questioni di maggiore rilevanza per le aree di proprio interesse.

8.4. *Anti-Money Laundering Committee (AMLC)*

La Banca d’Italia è membro dell’*Anti-Money Laundering Committee (AMLC)*, costituito nel 2011 dalle tre Autorità di vigilanza europee (EBA, EIOPA e ESMA) con il compito di assicurare, tra l’altro, l’uniforme implementazione della regolamentazione europea antiriciclaggio. L’*AML Committee* ha assunto le funzioni della disciolta *AML Task Force*.

Nel giugno 2012, le tre Autorità di vigilanza europee hanno approvato lo schema di “*Supervisory Cooperation Protocol between Home Supervisor and Host Supervisor of Agents and Branches of Payment Institutions*” predisposto dal *AML Committee*. Il documento precisa le modalità di coordinamento tra le Autorità del paese *home* e quelle del paese *host* al fine di garantire un efficace controllo antiriciclaggio sugli agenti di pagamento che operano all’estero avvalendosi del passaporto comunitario previsto dalla PSD.

La decisione di predisporre uno schema di protocollo nasce dalla consapevolezza che, a fronte di un quadro normativo europeo non privo di incertezze interpretative, la stipula di protocolli di intesa, rafforzando gli obblighi di cooperazione (già previsti dalla PSD) tra le Autorità *home* e *host*, rappresenta uno strumento utile, su un piano fattuale, a sopperire alle cennate carenze.

L’AMLC, inoltre, ha condotto un’indagine sul recepimento negli Stati membri della direttiva 2009/110/EC⁶⁹, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica (IMEL). La direttiva autorizza gli IMEL ad avvalersi, nella

⁶⁹ Direttiva 2009/110/EC del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009.

distribuzione dei propri prodotti, di agenti di pagamento nonché di soggetti (cd. *distributors*) che, svolgendo un'attività prettamente commerciale, non sono iscritti in albi finanziari né (in genere) destinatari (in via diretta) degli obblighi antiriciclaggio.

L'analisi delle risposte fornite dagli Stati membri al questionario predisposto per l'indagine, ha evidenziato la presenza di significative differenze tra le legislazioni nazionali. Tali differenze, in caso di operazioni di vendita di moneta elettronica effettuate attraverso catene di distributori, rischiano di facilitare l'insorgere di prassi volte ad una sostanziale disapplicazione degli obblighi antiriciclaggio. Il risultati dell'attività di analisi sono contenuti in un rapporto, approvato nel dicembre 2012 dalle tre Autorità di Vigilanza europee, nel quale, in considerazione della criticità rilevata dall'indagine, si propone di estendere, anche al segmento della moneta elettronica, il modello proposto nel menzionato "*Supervisory Cooperation Protocol between Home Supervisor and Host Supervisor of Agents and Branches of Payment Institutions*".

Infine, l'*AML Committee* intende svolgere un ruolo attivo nel progetto di una mappatura del rischio di riciclaggio nell'Unione, secondo quanto previsto dalla Raccomandazione 1 del GAFI. Il Comitato fornirebbe un contributo alla definizione di una "matrice del rischio di riciclaggio" comune a livello europeo, al fine di consentire agli Stati membri di utilizzare le stesse metodologie nell'analisi di probabilità e impatto del rischio in questione. I risultati di tali esercizi di analisi condurranno all'individuazione degli intermediari e dei settori più esposti al rischio di riciclaggio a livello sia nazionale che europeo, orientando quindi, tanto le Autorità quanto le imprese, nella scelta delle aree di rischio ove allocare in maniera efficace le proprie risorse.

8.5. Il gruppo Egmont⁷⁰

Il Gruppo Egmont composto dalle principali *Financial Intelligence Unit* mondiali, ha ammesso nel 2012 quattro nuove FIU, portando a 131 il numero dei membri. Nel luglio 2013 la UIF della Santa Sede è stata ammessa in qualità di membro effettivo. La Svizzera ha avuto un warning poi sospeso.

La *membership* è in costante espansione dalla nascita dell'Organizzazione, in coerenza con gli obiettivi di inclusione e di ampliamento dell'ambito della collaborazione internazionale. Alcune modifiche sono state apportate alla procedura di ammissione di nuove FIU nel Gruppo, proprio allo scopo di assicurare che l'obiettivo della massima inclusione sia perseguito garantendo al contempo che i nuovi membri siano in possesso dei requisiti necessari.

⁷⁰ Relazione annuale 2012 UIF

Il Gruppo Egmont è impegnato nell'aggiornamento dei propri standard relativi alle caratteristiche, alle attività e alla collaborazione internazionale delle FIU. La revisione si rende necessaria per tenere conto delle nuove regole del GAFI e per fornire alle FIU linee-guida che favoriscano la maggiore omogeneità possibile, presupposto essenziale per l'efficace collaborazione internazionale.

Il carattere globale dell'Organizzazione rende la sua *governance* particolarmente complessa. I processi di lavoro e le relative fasi decisionali devono assicurare la necessaria partecipazione e la piena trasparenza; allo stesso tempo, il principio del "consenso" garantisce che le decisioni assunte siano largamente condivise. In un progetto di revisione delle regole di funzionamento interno sono state formulate proposte per valorizzare il ruolo dei cinque gruppi di lavoro istituiti all'interno dell'Organizzazione e per articolare le attività della stessa anche su base regionale, secondo criteri di decentramento e maggiore coinvolgimento dei membri.

Il Gruppo di Lavoro Legale ha ultimato lo studio, svolto in collaborazione con la Banca Mondiale, in tema di sospensione delle operazioni sospette. In esso si descrivono le pratiche seguite dalle FIU che dispongono del potere sospensivo (circa la metà dei membri del Gruppo Egmont, tra cui la UIF), pratiche che risultano diversificate al pari delle rispettive basi legali; vengono individuate alcune criticità e si formulano "raccomandazioni" per l'esercizio della sospensione.

Il Gruppo di Lavoro Operativo ha predisposto un rapporto nel quale vengono esaminate le principali implicazioni dell'attività antiriciclaggio delle FIU nel campo della prevenzione e del contrasto della corruzione. Di particolare interesse è anche la ricognizione, tuttora in corso nell'ambito del Gruppo di Lavoro, dell'attività delle FIU nell'approfondimento di fenomeni riconducibili a illeciti fiscali.

Il Gruppo di Lavoro "IT" ha ultimato l'elaborazione di un modello di sviluppo e di organizzazione delle FIU, rivolto al livello iniziale agli aspetti informatici ma esteso anche al funzionamento interno e allo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Prosegue la procedura d'infrazione che Egmont ha avviato nel 2011 nei confronti della FIU svizzera, non in grado di scambiare informazioni finanziarie relative a segnalazioni di operazioni sospette. Un progetto di legge, attualmente all'esame del Parlamento elvetico, è stato elaborato per introdurre le modifiche necessarie a rimuovere le criticità individuate.

*Ministero dell'Economia e delle Finanze**Comitato di Sicurezza Finanziaria*

PROT. 55877

22.07.2013

OGGETTO: Relazione annuale del Comitato di sicurezza finanziaria sull'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per l'anno 2012.

La relazione in oggetto, presentata ogni anno al Sig. Ministro, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera b) del decreto 21 novembre 2007, n.231, contiene una valutazione delle politiche e delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo attuate dall'Unità di informazione finanziaria, dalle autorità di vigilanza, dalle amministrazioni interessate e dagli organi di polizia, Guardia di finanza e Direzione investigativa antimafia.

Il 1° capitolo della relazione riassume le principali novità normative, internazionali e nazionali del 2012.

Il 2° e il 3° capitolo riferiscono sulle attività connesse alle segnalazioni di operazioni sospette: l'analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette effettuata dalla UIF; i flussi delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo inviate all'Unità dai soggetti obbligati, le forme tecniche delle operazioni segnalate. In particolare, il paragrafo 2.5 descrive gli schemi di comportamento ricorrenti nell'operatività segnalata come sospetta e i principali strumenti finanziari e veicoli giuridici utilizzati per riciclare i proventi delle attività illecite. Sono, inoltre, illustrati i dati sull'attività finanziaria del Ministero dell'economia e delle finanze per la violazione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, nonché le principali pronunce della giurisprudenza nell'ambito delle violazioni alla normativa antiriciclaggio.

Il capitolo 4° è dedicato all'analisi effettuata dalla UIF sui flussi finanziari (i cd. dati aggregati) per identificare specifiche anomalie e studiare fenomeni riferibili a specifiche aree territoriali, a determinati settori dell'economia o a categorie di strumenti di

pagamento. Per tale attività la UIF utilizza le *Segnalazioni Anti Riciclaggio Aggregate* (i c. flussi S.A.R.A), trasmesse mensilmente dai soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 231/2007.

Il 5° capitolo descrive l'attività di vigilanza e controllo delle autorità competenti e dà conto degli interventi ispettivi eseguiti e dei risultati ottenuti. È inoltre descritta l'attività ispettiva della Guardia di finanza.

Il 6° capitolo riporta l'attività di controllo e monitoraggio della circolazione transfrontaliera del denaro contante .

Nel 7° capitolo sono illustrate le sanzioni finanziarie internazionali adottate nei confronti dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale con programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Il capitolo 8° è infine dedicato all'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo in ambito europeo e internazionale.

IL PRESIDENTE

VCLV

PAGINA BIANCA



Unità di informazione finanziaria

Rapporto annuale 2012

Roma, maggio 2013

PAGINA BIANCA

INDICE

INTRODUZIONE

1. ATTIVITÀ INTERNAZIONALE

- 1.1. Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI)
- 1.2. Gruppo Egmont
- 1.3. Iniziative in Europa

2. NORMATIVA NAZIONALE

- 2.1. Normativa primaria
 - 2.1.1. *Le modifiche al d.lgs. n. 231/2007*
 - 2.1.2. *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*
- 2.2. Normativa secondaria
 - 2.2.1. *Decreti ministeriali*
 - 2.2.2. *Provvedimenti della Banca d'Italia*
- 2.3. Comunicazioni dell'Unità di informazione finanziaria
 - 2.3.1. *Schemi di comportamento anomalo*
- 2.4. Altre comunicazioni dell'UIF

3. ATTIVITÀ IN MATERIA DI OPERAZIONI SOSPETTE

- 3.1. Le segnalazioni di operazioni sospette pervenute all'UIF
- 3.2. L'analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette. Metodologia e processo di analisi
- 3.3. La trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette agli Organi investigativi
- 3.4. Provvedimenti di sospensione

4. PREVENZIONE E CONTRASTO DEL RICICLAGGIO

- 4.1. Segnalazioni da intermediari finanziari e da altri soggetti esercenti attività finanziaria
 - 4.1.1. *Caratterizzazione territoriale*
- 4.2. Segnalazioni da imprese non finanziarie e da professionisti
- 4.3. Classificazione delle operazioni segnalate

5. CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA E CASISTICA DELLE SEGNALAZIONI

- 5.1. Classificazione tipologica delle SOS**
 - 5.2. Schemi di comportamento ricorrenti nell'operatività segnalata come sospetta**
 - 5.2.1. Fenomenologia di carattere fiscale*
 - 5.2.2. Fenomenologia di carattere appropriativo*
 - 5.2.3. Fenomenologia di carattere corruttivo o appropriativo di fondi pubblici*
 - 5.3. Le "caratterizzazioni di profilo" relative all'utilizzo di particolari strumenti e veicoli**
-
- 6. PREVENZIONE E CONTRASTO DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E DEI PROGRAMMI DI PROLIFERAZIONE DELLE ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA**
 - 6.1. Segnalazioni di operazioni sospette**
 - 6.2. Liste di terrorismo e misure di congelamento**
-
- 7. ANALISI DEI DATI AGGREGATI E ATTIVITÀ DI STUDIO**
 - 7.1. Analisi dei dati ai fini antiriciclaggio**
 - 7.2. Monitoraggio dei dati e attività di studio**
 - 7.3. Dichiarazioni sul commercio e sul trasferimento di oro**
-
- 8. ATTIVITA' DI CONTROLLO**
 - 8.1. Attività ispettiva**
 - 8.2. Irregolarità di rilievo amministrativo**
-
- 9. COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE**
 - 9.1. Collaborazione con FIU di altri paesi**
 - 9.2. Prospettive**
 - 9.3. Altre forme di collaborazione, studio e scambio di esperienze**
-
- 10. COLLABORAZIONE CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA E CON ALTRE AUTORITÀ NAZIONALI**
 - 10.1. Collaborazione con l'Autorità giudiziaria**
 - 10.3. Collaborazione con altre autorità nazionali**
-
- 11. ASPETTI ORGANIZZATIVI E RISORSE**
 - 11.1. Risorse umane e organizzazione**
 - 11.2. Risorse tecnologiche: la funzione informatica**
-
- GLOSSARIO**

INDICE DEI RIQUADRI

- Integrazione dei mercati in ambito comunitario e funzionamento dei presidi antiriciclaggio: profili di criticità
- Utilizzo anomalo delle carte di pagamento
- Le nuove restrizioni nei confronti dell'Iran
- Principali tipologie riscontrate nella collaborazione internazionale
- Collaborazione con le FIU di altri paesi per esigenze dell'Autorità giudiziaria
- Il progetto di riforma della disciplina in materia di oro

Il presente rapporto illustra l'attività svolta nel 2012 dall'Unità di informazione finanziaria (UIF) nell'ambito dell'apparato preposto alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale.

L'art. 6, comma 5, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151, prevede che il rapporto sia trasmesso al Parlamento per il tramite del Ministro dell'Economia e delle finanze, accompagnato da una relazione della Banca d'Italia sui mezzi finanziari e sulle risorse conferiti all'UIF e da un parere sull'azione dell'Unità redatto dal Comitato di esperti costituito ai sensi del comma 4 del medesimo articolo.

INTRODUZIONE

Con la fine del 2012 si è concluso il primo quinquennio di vita dell'Unità di informazione finanziaria che, a seguito del decreto legislativo n. 231 del 2007, è subentrata all'Ufficio italiano dei cambi nell'attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Si è trattato di un periodo intenso durante il quale la nuova entità, caratterizzata da una posizione istituzionale peculiare, ha dovuto organizzarsi in una diversa e più complessa configurazione, definita da nuovi compiti e da nuovi assetti. Sono state valorizzate le specifiche professionalità provenienti dall'Ufficio italiano dei cambi e le risorse umane e tecniche rese disponibili dalla collocazione presso la Banca d'Italia, in posizione di indipendenza e autonomia, secondo le linee tracciate dal legislatore.

In questo primo periodo di attività, l'Unità di informazione finanziaria ha potuto avvalersi della direzione di Giovanni Castaldi che ha cessato l'incarico alla fine del 2012. Le sue doti professionali e umane, la determinazione nell'interpretare il proprio ruolo come servizio alla collettività e a presidio della legalità, la capacità di favorire la crescita delle competenze tecniche e la motivazione del personale hanno concorso in modo determinante al raggiungimento degli obiettivi del nuovo organismo e a tracciarne le prospettive future.

I risultati ottenuti sono stati significativi sia sul piano dello svolgimento dei compiti istituzionali, sia su quello organizzativo, con il conseguimento di progressivi rilevanti guadagni di efficacia, produttività ed efficienza operativa. Sono stati rafforzati i rapporti di collaborazione con l'Autorità giudiziaria, con gli Organi investigativi, con gli operatori, con le controparti estere. L'Unità di informazione finanziaria ha contribuito alla diffusione di una cultura dell'antiriciclaggio, accrescendo, in particolare, la sensibilità degli operatori verso l'adempimento degli obblighi segnalatici. La risposta del sistema è stata positiva, come attesta il sensibile aumento delle segnalazioni di operazioni sospette. Dal 1997, anno di avvio del relativo obbligo, sono pervenute all'Unità circa 250.000 segnalazioni di cui 189.000 (il 75%) nell'ultimo quinquennio e oltre 67.000 nel solo 2012. La recente realizzazione di un nuovo sistema informatico per l'acquisizione e il trattamento delle segnalazioni ha consentito di fronteggiare l'eccezionale incremento, di accelerare e razionalizzare il percorso di analisi, di potenziare le capacità selettive, di differenziare i livelli di approfondimento in relazione all'intensità del pericolo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, secondo criteri condivisi dal Comitato di sicurezza finanziaria e conformi agli indirizzi definiti nelle sedi internazionali. Fondamentale è il supporto della Banca d'Italia che assicura le risorse necessarie a fronteggiare il più complesso contesto operativo.

L'attività svolta dall'Unità di informazione finanziaria continua ad essere caratterizzata da un elevato costante impegno sul fronte estero e in campo nazionale.

L'Unità partecipa attivamente ai lavori degli organismi internazionali, contribuendo anche al processo di affinamento, sviluppo e condivisione delle regole in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.

Particolare impegno viene richiesto dalle iniziative collegate all'analisi della proposta di quarta direttiva antiriciclaggio adottata nel febbraio 2013 dalla Commissione europea: rilievo strategico assumono la definizione del livello di armonizzazione, la revisione dell'ambito di applicazione dei presidi preventivi e le scelte riguardanti l'attività delle *Financial intelligence unit* e la collaborazione internazionale tra esse.

Nell'assolvimento dei compiti assegnati dal legislatore in campo nazionale, l'Unità di informazione finanziaria prosegue nell'azione di sensibilizzazione nei confronti degli operatori attraverso incontri diretti a migliorare la qualità delle segnalazioni, con la definizione e diffusione di schemi di comportamento anomalo e contribuendo alla elaborazione di indicatori di anomalia.

Con il crescere delle potenzialità di analisi finanziaria dell'Unità di informazione finanziaria, sono divenute più numerose le richieste di collaborazione dell'Autorità giudiziaria che possono giovare dell'utilizzo dei canali informativi propri dell'Unità. Frequenza crescente assumono gli accertamenti ispettivi volti all'approfondimento di casi emersi nell'ambito di tali rapporti.

La collaborazione con le *Financial intelligence unit* estere si è confermata una fonte esclusiva di informazioni, ottenute con rapidità tramite strumenti di trasmissione efficienti e riservati: la disponibilità di un numero sempre maggiore di Stati a ridurre gli ostacoli che si frappongono allo scambio e al pieno utilizzo delle notizie disponibili contribuirà ad un'ulteriore valorizzazione di questo canale.

Sono sempre più intensi i contatti dell'Unità anche con le altre istituzioni nazionali, allo scopo di consolidare la rete di relazioni funzionali a un'efficace azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio. Significative sinergie sono state sviluppate con le autorità di supervisione di settore, in particolare con la Vigilanza della Banca d'Italia, con la quale sono stati condotti anche accertamenti ispettivi coordinati.

L'analisi dei flussi finanziari riveste un ruolo strategico nell'attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e costituisce una delle principali funzioni assegnate all'Unità di informazione finanziaria. Si va intensificando l'impegno nell'utilizzo del complesso delle informazioni e dei dati disponibili per approfondimenti su specifiche anomalie e su fenomeni riguardanti operatori, strumenti finanziari e di pagamento, aree territoriali, settori dell'economia.